

## **TI\_GERICHTE 52.1995.44 vom 20. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.44)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.44 du 20 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.44 del 20 marzo 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

Tassa di concessione Ogni proprietario di nuovi stabili, nei quali è previsto il consumo di acqua potabile, deve ottenere preventivamente la concessione di abbonamento da parte dell'Azienda. Questa concessione costituisce uno dei requisiti indispensabili per aver diritto alla licenza di costruzione. La concessione di abbonamento è soggetta in tutti i casi al pagamento della tassa stabilita in seguito. La tassa di concessione è fissata in fr. 1000.-- per gli stabili che consumino acqua a scopo domestico o commerciale ed in fr. 300.-- per le stalle e le autorimesse isolate. La tassa di concessione di fr. 1000.--, rispettivamente di fr. 300.--, dà diritto ad un diametro di entrata nel fabbricato di 3/4" (19 mm). Tuttavia, per le abitazioni che consumino acqua a scopo domestico o commerciale il diametro di 3/4" dà diritto all'allacciamento di stabili con un massimo di 3 appartamenti. Per le autorimesse isolate il diametro di 3/4" dà diritto ad un massimo di 3 posti auto (1 posto auto, massimo 20 mq). Per diametri superiori a 3/4", rispettivamente per stabili con più di 3 appartamenti o autorimesse isolate con più di 3 posti auto, la tassa verrà stabilita come segue: per gli stabili: diametro: 1" fr. 2000.-- massimo 6 appartamenti 1 1/4 fr. 3000.-- massimo 9 appartamenti 1 1/2 fr. 4000.-- massimo 12 appartamenti e così per ogni progressione di 1/4; per stalle: diametro: 1" fr. 600.-- 1 1/4 fr. 900.-- 1 1/2 fr. 1200.-- e così per ogni progressione di 1/4; per autorimesse isolate: diametro: 1" fr. 600.-- massimo 6 posti auto 1 1/4 fr. 900.-- massimo 9 posti auto 1 1/2 fr. 1200.-- massimo 12 posti auto e così per ogni progressione di 1/4. ... omissis ..." 5.2. Dagli atti acquisiti dall'istanza inferiore risulta che la sosta in discussione è descritta a registro fondiario quale capannone/rimessa di 422 mq. Il volume indicato in sede di domanda di costruzione è di 2'655 mc. Il manufatto, che si estende in principio su di un unico livello, è stato concepito per il deposito di materiali, magazzino in genere, ed inoltre quale rimessa per autoveicoli (cfr. relazione tecnica studio \_\_\_\_\_). Esso è stato tra l'altro locato in misura importante al comando regione fortificazioni 24, agente per conto della Confederazione, nel periodo 1 novembre 1987/31 ottobre 1992: giusta la dichiarazione 5 dicembre 1994 del citato comando al servizio dei ricorso del Consiglio di Stato, la sosta è stata utilizzata nella misura dell'80% proprio quale magazzino di materiale e saltuariamente quale deposito di veicoli diversi. 5.3. L'AAP ha considerato che il manufatto poteva essere utilizzato quale autorimessa nella misura di circa mq 291: quindi, tenendo conto di una superficie di 20 mq per veicolo, per 15 veicoli. Essa ha di conseguenza calcolato la tassa di allacciamento della sosta in ossequio a quanto dispone l'art. 15 RAAP per l'allacciamento delle autorimesse isolate. 5.4. Il conteggio effettuato dall'AAP di \_\_\_\_\_ merita di essere tutelato. In

primo luogo, la nota sosta si presta senz'altro, in quanto tale, ad ospitare dei veicoli. Del resto quella destinazione veniva espressamente indicata, a titolo pressoché esclusivo, nei piani di costruzione (cfr. in particolare al piano della variante 1523-1, sulla cui base sono stati conseguiti i permessi di costruzione, che prevedeva la destinazione a magazzino solo per una superficie di mq 60 da ricavare al piano ammezzato). Addirittura nella domanda di allacciamento (denominata di abbonamento) 27 ottobre 1980, sottoscritta dal ricorrente medesimo, si precisava che la fornitura d'acqua sarebbe servita per la "sosta in costruzione 20 posti auto". Il fatto che, in realtà, il manufatto sia in seguito stato adibito solo in parte a ricovero di veicoli, bensì in misura preponderante a deposito, non può mutare quella conclusione: segnatamente quella constatazione non permette di ridurre o mandare esente il ricorrente dal pagamento dell'avversata tassa. Questa è infatti dovuta, giusta l'art. 15 RAAP, in tutti i casi di allacciamento di stabili che consumino acqua a scopo domestico o commerciale. Aggettivo quest'ultimo che, nell'ottica di applicazione del RAAP, è invero volto a coprire tutte le utilizzazioni dell'acqua potabile che non siano quelle domestiche. Di conseguenza, nella misura in cui la sosta in discussione debba essere considerata quale deposito o magazzino, il conteggio dell'avversata tassa dovrebbe essere semplicemente effettuato in funzione del criterio generale stabilito dall'art. 15 RAAP per l'allacciamento degli stabili, ossia secondo il diametro dell'allacciamento, e non in funzione di quello di favore stabilito per le stalle e per le autorimesse isolate (ossia quelle a sé stanti), assunto dall'AAP, pari al 30% dell'onere discendente da quello generale. 5.5. Alla luce di quanto precede la tassa in esame appare inoltre ossequiosa del principio della proporzionalità. Il tributo in rassegna è anzitutto stato calcolato in ragione del 30% dell'importo usualmente percettibile per l'allacciamento degli stabili: esso tiene quindi già più che mai conto del fatto che il consumo di acqua conseguente all'utilizzazione della sosta sarà nettamente inferiore alla media. E questo - è bene sottolinearlo - malgrado la giurisprudenza del Tribunale federale abbia da parecchio tempo stabilito che, in principio, la circostanza secondo cui uno stabile (segnatamente industriale od artigianale) consumi pochissima acqua non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione della tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile (cfr. RDAT II-1991 N. 8 consid. 4b, con rinvii). In secondo luogo, come si è visto nei considerandi che precedono, l'AAP ha calcolato generosamente lo spazio disponibile, accertando la possibilità di ricavare soli 15 posteggi dalla sosta, quando in realtà quel numero poteva senz'altro essere calcolato con maggior severità. 6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, affatto infondato, deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmM). Per questi motivi; visti gli art. 40, 42, LMSP; 7 cifra 6, 15 Regolamento AAP; 18, 28, 43, 46 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: